UNIONE ARTISTI U.N.A.M.S.

EMENDAMENTI AL DdL N° 1693

QUESTIONI DI ASSOLUTA PRIORITÀ

- validità dei titoli e termine della sperimentazione
- retribuzione docenti AFAM senza aggravio di spesa

Sostituire art. 1 con il seguente:
Art. 1
(validità dei titoli e messa in ordinamento)

1. I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea L3[1] ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
2. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti, nonché dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati, sono equipollenti, rispettivamente, alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 4[2] e LM 89[3] e alle lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM 45[4], ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui al comma 1 concludono la procedura di messa ad ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
4. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 1, entro la data di cui al comma 3, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello di cui ai comma 1 e 2.
5. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello di cui al comma 2.

Aggiungere Art. 1 bis
(retribuzione dei docenti delle istituzioni AFAM)

1. A partire dall'anno finanziario 2013, la retribuzione dei docenti delle istituzioni AFAM, sarà trattata, proceduralmente, adottando i medesimi criteri e parametri in uso per l'adeguamento delle retribuzioni dei docenti universitari. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con

[1] DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA
[2] ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA
[3] STORIA DELL'ARTE
[4] MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI

apposito provvedimento da emanare entro e non oltre 6 mesi dall’approvazione della presente legge, detterà disposizioni attuative.

QUESTIONI IMPORTANTI

- Modifica CNAM e istituzione CNSAC

Art. 2

(Modifica organizzazione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il CNAM è composto da ventitre membri, di cui venti eletti su base nazionale in rappresentanza del personale docente e non docente e tre designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC). I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili non oltre due mandati consecutivi.

Il CNAM elegge al suo interno il presidente e quattro membri che compongono l'ufficio di presidenza.

La composizione del CNAM è come di seguito determinata:

a) quattro rappresentanti del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti statali;

b) due rappresentanti del personale docente di seconda fascia delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante del personale docente di prima fascia delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute;

d) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

e) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

f) un rappresentante del personale docente di prima fascia dell'Accademia nazionale di danza;

g) sei rappresentanti del personale docente di prima fascia dei Conservatori di musica;

h) un rappresentante del personale docente di seconda fascia ex ruolo accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori;

i) un rappresentante del personale docente di prima fascia degli Istituti musicali pareggiati;

l) un rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

m) un rappresentante dei direttori amministrativi delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

n) tre rappresentanti degli studenti designati dal CNSAC».

Art. 2 bis

(Istituzione del CNSAC)

1. È istituito il Consiglio nazionale degli studenti delle accademie e dei conservatori (CNSAC), organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi attivati nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Il CNSAC formula pareri e proposte al Ministro:

a) sui progetti di riordino del sistema formativo predisposti dal Ministro;

b) sui decreti ministeriali con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

c) sui criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione del fondo di finanziamento ordinario e della quota di riequilibrio delle istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Il CNSAC elegge al suo interno tre rappresentanti degli studenti nel CNAM, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508; può formulare proposte e può essere sentito dal Ministro su altre materie di interesse generale per le istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge; presenta al Ministro, entro dodici mesi dalla data dell'insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1 della presente legge; può rivolgere quesiti al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca, cui è data risposta entro due mesi.

4. Il CNSAC è composto da dieci componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il CNSAC elegge al suo interno il presidente e due membri che compongono l'ufficio di presidenza.

5. La composizione del CNSAC è come di seguito determinata, a seguito di elezioni su base nazionale:

a) quattro rappresentanti degli studenti dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

b) due rappresentanti degli studenti delle Accademie di belle arti statali;

c) un rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;

d) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;

e) un rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza;

f) un rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute.

MOTIVAZIONE: I due emendamenti non comportano aggravio di spesa in quanto l'attuale CNAM è composto di 34 membri e con l'accoglimento di questi emendamenti il numero totale fra CNAM e CNSAC sarebbe di 33 elementi pertanto con il risparmio di 1. Al contrario il vantaggio sarebbe enorme in quanto ci sarebbe, come già in passato auspicato dalle Commissioni Istruzione Senato e Cultura Camera, per quanto attiene al CNAM, una modalità di elezione non farraginosa ma di tipo nazionale. Altresì con l'istituzione del CNSAC si darebbe anche giusta valenza alla componente studentesca. **Tutto a costo … meno di zero!**

QUESTIONI CHE SAREBBERO AUSPICABILI DA RISOLVERE

- istituzione di politecnici tra le istituzioni AFAM
- talenti precoci
- pensione ai docenti incaricati della direzione con anzianità ventennale nell'incarico

(Sostituire l'art. 4 del DdL – Iscrizione contemporanea agli istituti superiori musicali ed a un corso di laurea – con il seguente in quanto è stato già risolto il precedente articolo)

Art. 4
(Politecnici delle Arti)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede all'istituzione di Politecnici delle Arti, mediante accorpamento, su base regionale oppure interregionale, delle istituzioni di cui all'art. 1 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, ricadenti nel medesimo territorio, che ne facciano richiesta.

2. I Politecnici delle Arti godono di autonomia statutaria e regolamentare. Ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. Dalla data della loro costituzione, i Politecnici delle Arti subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi alle istituzioni in essi confluite, che mantengono la loro denominazione configurandosi in un massimo di cinque facoltà: Arti visive, Arte musicale, Arte drammatica, Arte coreutica, Industrie artistiche.

3. I diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca rilasciati dai Politecnici delle Arti sono equipollenti ai corrispondenti titoli nell'area umanistica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

4. È costituito in ciascun Politecnico un senato accademico, composto dal rettore, da cinque direttori e cinque docenti eletti ciascuno nella propria facoltà, e da due studenti. È costituito in ciascun Politecnico un consiglio di amministrazione, composto dal rettore eletto tra i docenti del politecnico stesso, e da: cinque docenti e cinque studenti eletti ciascuno nella propria istituzione, due esperti nominati dal Ministero, un rappresentante nominato dalla Regione o dalle Regioni interessate, fino a un massimo di due rappresentanti di enti che contribuiscano al finanziamento dell'istituzione per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro, il direttore amministrativo dell"istituzione numericamente maggiore, che svolge anche funzioni di segretario.

Con riferimento alla questione **"talenti precoci"**

La fattispecie è già prevista dal DPR 212/05 che, all'art. 7 comma 3, così recita:

"I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresi' ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma"

il DPR, come appena detto, prevede quindi l'ammissione ai trienni a studenti privi della maturità. purché in possesso di SPICCATE CAPACITÀ E ATTITUDINI

È ovviamente del tutto da escludere l'ammissione per principianti da impostare o con livello di preparazione non adeguato.

Non va dimenticato poi che presso i conservatori, operano ancora anche i "corsi di base", pur essendo ormai attive le scuole medie ad indirizzo musicale e i licei ad indirizzo musicale.

IN SUBORDINE e nel caso in cui permanesse la volontà di emanare una norma al riguardo, questa ci sembra la soluzione più equilibrata nella forma e nel merito

(Talenti precoci)

1. Gli studenti iscritti presso le scuole medie a indirizzo musicale o i licei musicali, che dovessero manifestare particolari ed eccezionali attitudini per lo studio della musica, possono essere ammessi alla frequenza anche presso i Conservatori di musica. Tale eventualità si verifica a seguito della segnalazione al Conservatorio, da parte dell'Istituto scolastico, delle particolari qualità musicali riscontrate nello studente, e a seguito di specifici accordi riguardanti i carichi formativi musicali da svolgere presso il Conservatorio in parziale sostituzione di quelli da svolgere presso l'istituzione scolastica di appartenenza.

Il seguente emendamento sarebbe da inserire verso la fine del DdL

(trattamento di quiescenza per i docenti incaricati della direzione)

1. I docenti incaricati della direzione Accademie di belle arti, dall' Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dai Conservatori di musica con un'anzianità nell'incarico continuativa superiore o uguale a 20 anni, all'atto del loro collocamento a riposo sarà loro riconosciuto, per il trattamento di quiescenza, l'ultimo stipendio percepito durante il loro mandato direttivo.